



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 09 di

## SPAZIO AZIENDE – settembre 2018

<p><b>Agevolazioni PMI "Fabbrica intelligente"</b></p> <p><b>Decreto MISE 9.3.2018</b></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 17.7.2018, n. 164 il Decreto che disciplina i termini, le modalità e le procedure di riconoscimento delle agevolazioni (in forma di contributi in c/impianti e finanziamenti agevolati) per i programmi di investimento innovativi coerenti con il Piano nazionale "Impresa 4.0" finalizzati alla transizione verso la "Fabbrica intelligente", ossia ad aumentare il grado di efficienza o il livello di flessibilità dell'attività economica delle PMI delle Regioni "meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).</p>
<p><b>Rinnovo parco veicolare autotrasportatori</b></p> <p><b>Decreti MIT 20.4.2018 e 5.7.2018</b></p>	<p>Sono stati pubblicati sulla G.U. 16.7.2018, n. 163:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– il Decreto che individua le modalità di erogazione delle risorse per investimenti in favore delle imprese di autotrasporto di cose c/terzi per il 2018. In particolare è previsto il riconoscimento di contributi per <i>"il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale"</i>;</li> <li>– il relativo Decreto attuativo.</li> </ul>
<p><b>Medico convenzionato SSN</b></p> <p><b>Ordinanza Corte Cassazione 15.6.2018, n. 15870</b></p>	<p>Non è soggetto ad IRAP, in quanto non si configura l'autonoma organizzazione, il medico pediatra convenzionato con il SSN, esercente l'attività avvalendosi di una struttura organizzata con altri medici che gestisce l'ambulatorio e impiega un dipendente con mansioni di segreteria.</p>
<p><b>Contributo Registro "compro oro"</b></p> <p><b>Circolare OAM 26.7.2018, n. 30</b></p>	<p>Sono state definite le modalità di determinazione e versamento del contributo dovuto per la prima iscrizione al Registro degli operatori "compro oro".</p>
<p><b>Registro "compro oro"</b></p> <p><b>Comunicato stampa OAM 30.7.2018</b></p>	<p>Relativamente al Registro degli operatori "compro oro" è stato specificato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la data di "avvio" del Registro è fissata al 3.9.2018;</li> <li>– gli operatori in attività devono provvedere all'iscrizione nel Registro entro il 2.10.2018.</li> </ul>
<p><b>Indagini bancarie su c/c di familiare dell'amministratore</b></p> <p><b>Ordinanza Corte Cassazione 1.8.2018, n. 20408</b></p>	<p>È legittimo l'accertamento di maggiori ricavi nei confronti di una società a ristretta base sociale basato sulle movimentazioni intervenute sul c/c bancario di un familiare anziano dell'amministratore (non esercente alcuna attività produttiva di reddito tale da giustificare dette movimentazioni), in quanto ritenute riconducibili alla società stessa.</p>

## COMMENTI

### LE NOVITÀ DEL “DECRETO DIGNITÀ”

È stato convertito in legge il c.d. “Decreto Dignità”, contenente interessanti novità di natura fiscale, di seguito sintetizzate.

<b>Incentivi all’occupazione giovanile</b>	<p>Con l’intento di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che <b>nel 2019 e 2020</b> assumono lavoratori con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti è riconosciuto, <b>per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali</b>, ad esclusione dei premi / contributi INAIL, <b>nel limite massimo di € 3.000 su base annua</b>, riparametrato su base mensile.</p> <p>L’esonero in esame spetta <b>con riferimento ai soggetti</b> che, alla data della prima assunzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>non abbiano compiuto 35 anni;</b></li> <li>• <b>non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro</b> (i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro che non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non costituiscono una causa ostativa all’esonero).</li> </ul>
<b>Nuovi “voucher”</b>	<p>È stato modificato / integrato l’art. 54-bis, DL n. 50/2017 contenente la disciplina dei nuovi “voucher”, prevedendo, tra l’altro, che il <b>divieto</b> di utilizzare il contratto di prestazione occasionale per i soggetti che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato <b>non è applicabile alle aziende alberghiere e strutture ricettive</b> che operano nel settore del turismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le attività lavorative <b>prestate dai soggetti</b> di cui al comma 8 del citato art. 54-bis, ossia titolari di pensione di vecchiaia o invalidità / persone disoccupate, giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti ad un istituto scolastico / Università, percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito;</li> <li>• che <b>hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori.</b></li> </ul> <p>Inoltre, per le <b>imprese agricole, le aziende alberghiere / strutture ricettive e gli enti locali</b> è previsto che nella dichiarazione da trasmettere almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione devono essere riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la <b>data di inizio;</b></li> <li>• il <b>monte orario complessivo presunto</b> con riferimento ad un <b>arco temporale non superiore a 10 giorni</b> (in precedenza era richiesta l’indicazione della durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni).</li> </ul>
<b>Recupero iper ammortamento</b>	<p>Relativamente all’iper ammortamento, ossia alla maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi individuati dalla Tabella A, Finanziaria 2017, è confermato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la spettanza dell’agevolazione è subordinata alla condizione che i beni agevolabili siano <b>destinati a strutture produttive situate in Italia;</b></li> <li>• la <b>cessione / destinazione</b> dei beni agevolati <b>a strutture produttive situate all’estero</b> (delocalizzazione), ancorché appartenenti alla stessa impresa, determina il <b>disconoscimento dell’agevolazione</b> corrispondente alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte in precedenza (senza sanzioni / interessi).</li> </ul> <p>Le predette disposizioni trovano applicazione per gli <b>investimenti effettuati dal 15.7.2018.</b></p>

<p><b>Recupero iperammortamento</b></p>	<p>È confermato inoltre che il <b>disconoscimento</b> dell'agevolazione, con conseguente recupero del beneficio, <b>non trova applicazione</b> con riferimento agli <b>interventi "sostitutivi"</b>.</p> <p>È stato aggiunto che l'<b>agevolazione non è disconosciuta</b> altresì qualora i beni agevolati siano per loro natura destinati ad essere utilizzati in più sedi produttive e, pertanto, possano essere <b>oggetto di temporaneo utilizzo anche all'estero</b>.</p>
<p><b>Credito d'imposta ricerca e sviluppo</b></p>	<p>È confermato che, con riguardo al <b>credito d'imposta</b> ex art. 3, DL n. 145/2013 riconosciuto a favore delle <b>imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, tra le spese ammissibili</b> di cui alla lett. d) del comma 6 del citato art. 3 (<b>competenze tecniche e privative</b> industriali relative ad un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne), <b>non sono ricompresi</b> i costi sostenuti per l'acquisto (anche in licenza d'uso) di tali beni immateriali <b>derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo</b>.</p> <p>La predetta novità è <b>applicabile dal periodo d'imposta in corso al 14.7.2018</b> (in generale, <b>dal 2018</b>) anche ai fini del calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.</p> <p> È inoltre confermato che i costi per l'acquisto (anche in licenza d'uso) dei suddetti beni immateriali <b>rilevano</b> ai fini del credito d'imposta <b>solo se tali beni sono utilizzati direttamente ed esclusivamente</b> nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.</p>
<p><b>Accertamento sintetico / redditometro</b></p>	<p>Come noto, in base al comma 5 dell'art. 38, DPR n. 600/73 l'Ufficio può <b>determinare sinteticamente il reddito complessivo</b> del contribuente facendo riferimento (anche) a <b>specifici "elementi indicativi di capacità contributiva"</b> (individuati dal MEF con apposito Decreto da emanare con periodicità biennale). È confermato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che il Decreto che individua gli <b>"elementi indicativi di capacità contributiva"</b> va <b>emanato dopo aver sentito l'ISTAT e le associazioni</b> maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa / propensione al risparmio dei contribuenti;</li> <li>• <b>l'abrogazione</b> del DM 16.9.2015, con effetto dagli anni successivi a quello in corso al 31.12.2015. Di conseguenza quanto contenuto in tale Decreto <b>non è applicabile per i controlli relativi al 2016 e anni successivi</b>;</li> <li>• che sono <b>fatti salvi</b> gli inviti a fornire dati / notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e gli atti ex art. 38, comma 7, DPR n. 600/73 <b>per gli anni fino al 2015</b>.</li> </ul> <p> Va evidenziato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la nuova previsione in esame non opera per gli <b>atti già notificati</b>;</li> <li>– <b>non è previsto il rimborso</b> delle somme già pagate.</li> </ul>

<b>Disposizioni in materia di spesometro</b>	<p>I dati delle fatture emesse / ricevute / bollette doganali / note di variazione, c.d. “spesometro”, previsto dall’art. 21, DL n. 78/2010 devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate in via telematica <b>entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.</b></p> <p>È confermato al <b>28.2.2019</b> (anziché 30.11.2018) il termine per l’invio relativo al <b>terzo trimestre 2018.</b></p>											
<b>Disposizioni in materia di spesometro</b>	<p>Inoltre, relativamente alla facoltà prevista dall’art. 1-ter, comma 2, lett. a), DL n. 148/2017 <b>di trasmettere i dati con cadenza semestrale</b>, sono confermate le “nuove” scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del <b>30.9</b> per l’invio dei dati relativi al <b>primo semestre</b>;</li> <li>• del <b>28.2</b> per l’invio dei dati del <b>secondo semestre.</b></li> </ul> <p>Alla luce di tali novità, <b>per il 2018</b>, il calendario dello spesometro è così individuato.</p> <table border="1" data-bbox="405 741 1437 1032"> <thead> <tr> <th>Spesometro</th> <th>Termine presentazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>1 trimestre 2018</b></td> <td><b>31.5.2018</b></td> </tr> <tr> <td><b>2 trimestre 2018</b></td> <td rowspan="2"><b>1.10.2018</b> (il 30.9 cade di domenica)</td> </tr> <tr> <td><b>1 semestre 2018</b> (per scelta)</td> </tr> <tr> <td><b>3 trimestre 2018</b></td> <td rowspan="3"><b>28.2.2019</b></td> </tr> <tr> <td><b>4 trimestre 2018</b></td> </tr> <tr> <td><b>2 semestre 2018</b> (per scelta)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Inoltre, con effetto <b>già dall’1.1.2018</b>, è prevista la soppressione dell’invio dello spesometro da parte dei <b>produttori agricoli in regime di esonero.</b></p>	Spesometro	Termine presentazione	<b>1 trimestre 2018</b>	<b>31.5.2018</b>	<b>2 trimestre 2018</b>	<b>1.10.2018</b> (il 30.9 cade di domenica)	<b>1 semestre 2018</b> (per scelta)	<b>3 trimestre 2018</b>	<b>28.2.2019</b>	<b>4 trimestre 2018</b>	<b>2 semestre 2018</b> (per scelta)
Spesometro	Termine presentazione											
<b>1 trimestre 2018</b>	<b>31.5.2018</b>											
<b>2 trimestre 2018</b>	<b>1.10.2018</b> (il 30.9 cade di domenica)											
<b>1 semestre 2018</b> (per scelta)												
<b>3 trimestre 2018</b>	<b>28.2.2019</b>											
<b>4 trimestre 2018</b>												
<b>2 semestre 2018</b> (per scelta)												
<b>Esonero annotazione registri IVA</b>	<p>È previsto che i soggetti obbligati all’invio dello spesometro di cui al comma 3 del citato art. 1 sono <b>esonerati dall’obbligo di annotazione nei registri IVA delle fatture emesse / acquisti</b> ex art. 23 e 25, DPR n. 633/72.</p>											
<b>Rinvio fattura elettronica distributori stradali di carburante</b>	<p>È stato “recepito” il contenuto del DL n. 79/2018 (che pertanto non sarà convertito) che dispone il <b>differimento all’1.1.2019</b> della decorrenza dell’obbligo della fattura elettronica (soltanto) per le cessioni di benzina / gasolio per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.</p> <p>Fino al 31.12.2018 è quindi possibile <b>continuare ad utilizzare la carta carburante</b>, nel rispetto però dell’obbligo di effettuare i pagamenti con mezzi tracciabili dall’1.7.2018</p>											
<b>Split payment</b>	<p>È confermato che lo split payment <b>non trova applicazione</b> relativamente ai compensi per prestazioni di servizi <b>assoggettati a ritenuta alla fonte</b> a titolo d’acconto / d’imposta. Di fatto la nuova disposizione “<b>ripristinata</b>” l’<b>esonero</b> per le fatture emesse da parte dei lavoratori autonomi.</p> <p> La novità in esame è applicabile alle <b>fatture emesse dal 15.7.2018</b>. Per le fatture emesse fino al 14.7.2018 lo split payment continua ad applicarsi ancorché a tale data non sia stata pagata la fattura.</p>											
<b>Compensazione somme iscritte a ruolo</b>	<p>È riconosciuta anche per il <b>2018</b> la possibilità, prevista dall’art. 12, comma 7-bis, DL n. 145/2013, di <b>compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;</li> <li>• <b>maturati nei confronti della Pubblica amministrazione;</b></li> </ul> <p>a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato. In particolare è ammessa la <b>compensazione nel 2018</b>, con le modalità</p>											

	previste dal DM 24.9.2014, dei predetti crediti con le <b>somme riferite ai carichi affidati</b> all'Agente della riscossione <b>entro il 31.12.2017</b> .
<b>Società sportive dilettantistiche</b>	È confermata la <b>soppressione</b> della <b>disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative</b> introdotta dalla Finanziaria 2018 e delle relative disposizioni agevolative (in particolare, riduzione IRES al 50%).

## SCADENZARIO

### Mese di SETTEMBRE

#### Lunedì 17 settembre

<b>IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE</b>	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di agosto da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell'imposta dovuta.
<b>IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE</b>	Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili);</li> <li>• al secondo trimestre (soggetti trimestrali).</li> </ul> La comunicazione va effettuata utilizzando il nuovo modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate ad agosto per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate ad agosto da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>

<p align="center"><b>INPS GESTIONE SEPARATA</b></p>	<p>Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad agosto collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti ad agosto agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p> <p>La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.</p>
<p align="center"><b>INPS DIPENDENTI</b></p>	<p>Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di agosto.</p>
<p align="center"><b>INPS AGRICOLTURA</b></p>	<p>Versamento della seconda rata 2018 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).</p>

**Martedì 25 settembre**

<p align="center"><b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b></p>	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad agosto (soggetti mensili).</p> <p>Con il Provvedimento 25.9.2017 l'Agenzia delle Entrate ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi) e mantenuto quelli mensili ai soli fini statistici. I soggetti non obbligati all'invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.</p>
--	--

**Lunedì 1 ottobre**

<p align="center"><b>BONUS "LIBRERIE"</b></p>	<p>Presentazione in via telematica della richiesta alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali del MIBACT ("DG Biblioteche e istituti culturali") per ottenere il credito d'imposta per il 2018, parametrato al 2017, utilizzando la specifica modulistica.</p>
<p align="center"><b>MOD. 730/2018 COMUNICAZIONE MINOR ACCONTO</b></p>	<p>Richiesta al sostituto d'imposta di non versare / versare in misura inferiore a quanto desumibile dal mod. 730-3/2018 la seconda o unica rata dell'acconto 2018.</p>
<p align="center"><b>IVA RIMBORSO IMPOSTA ASSOLTA NELL'UE</b></p>	<p>Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, dell'istanza di rimborso dell'IVA assolta in un altro Stato UE relativa al 2017 da parte degli operatori residenti.</p>
<p align="center"><b>INPS DIPENDENTI</b></p>	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di agosto.</p> <p>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</p>
<p align="center"><b>SPESOMETRO 2018</b></p>	<p>Invio telematico della comunicazione dei dati delle fatture emesse / ricevute relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• secondo trimestre 2018;</li> <li>• primo semestre 2018, per i contribuenti che hanno scelto la cadenza semestrale.</li> </ul>
<p align="center"><b>COMUNICAZIONE DATI FATTURE EMESSE / RICEVUTE 2018</b></p>	<p>Invio telematico da parte dei soggetti che hanno optato per l'invio dei dati delle fatture emesse / ricevute ex D.Lgs. n. 127/2015 come definito dall'Agenzia con il Provvedimento 27.3.2017, relative a:</p>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• secondo trimestre 2018;</li><li>• primo semestre 2018, per i contribuenti che hanno scelto la cadenza semestrale.</li></ul>
<b>DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI 2000 – 2016</b>	Versamento, relativamente alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016 della quinta rata da parte di coloro che hanno presentato la domanda di definizione entro il 21.4.2017.
<b>DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI 2017</b>	Versamento seconda rata di quanto dovuto per la definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1 al 30.9.2017.
<b>“MINI” VOLUNTARY DISCLOSURE</b>	Versamento (unica soluzione / prima rata) con il mod. F24 Elide (codice tributo 8080) del 3% del valore delle attività / giacenze al 31.12.2016 ai fini della regolarizzazione delle attività depositate / somme detenute all'estero derivanti da lavoro dipendente / autonomo effettuato all'estero, per sanare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale nonché degli obblighi dichiarativi ai fini IRPEF e/o IVAFE relative alle predette attività.